



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Largo G. Giardino, 4 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Ufficio del Procuratore della Repubblica
Tel. 0331 621.657 (esterno) – Tel. 0331 650.444
PEO: giuseppe.damico@giustizia.it; PEC: prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

Prot. n. 1808/2021

Busto Arsizio, 24 settembre 2021.

Ai Sostituti Procuratori
Ai Vice Procuratori Onorari
Al Direttore amministrativo
A tutto il Personale Amministrativo
Ai Responsabili delle Aliquote ed a tutto il personale di Polizia giudiziaria
All'Agente Aliquota Ambiente e Tutela della Salute sui luoghi di lavoro
(Comandante: U.P.G. Tecnico della Prevenzione Enrico GIAVARINI)
Al Sovrintendente Roberto PELIZZARI (Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio)
Al Sovrintendente di Polizia Locale Angelo MARCHETTI (Polizia Locale di Origgio)
SEDE

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Al Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano

Al Consiglio Superiore della Magistratura

protocollo.csm@giustiziacert.it

settima-emergenzacovid@cosmag.it

OGGETTO: Modifica della disposizione sulla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 408, commi 3 e 3-bis, e dall'articolo 415-bis, comma 3, cpp.

Il Procuratore della Repubblica facente funzioni, dott. Giuseppe D'Amico;
premesso che, con i provvedimenti organizzativi che hanno regolato l'attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio durante la fase acuta dell'emergenza epidemiologica da

COVID- 19, per regolamentare l'accesso in ufficio, sono state dettate regole per il ricevimento degli avvocati previo appuntamento, ed in conseguenza di ciò è stata regolamentata specificamente la decorrenza dei termini ordinatori previsti dall'articolo 408, commi 3 e 3 bis, e dall'articolo 415- bis, comma 3, cpp. Ciò è avvenuto espressamente con il provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica in data 18 maggio 2020 n. 1017/2020 di prot. (che regolava l'attività dell'Ufficio dal 25 maggio 2020 al 14 giugno 2020)¹ e con il provvedimento emesso dallo scrivente Procuratore Aggiunto in data 06.11.2020 n. 2262/2020 di prot. (che regolava l'attività dell'Ufficio dal 06 novembre al 31 dicembre 2020), che prevedevano la seguente disposizione: *"i termini previsti dall'articolo 408, commi 3 e 3 bis, e dall'articolo 415- bis, comma 3, cpp, iniziano a decorrere dalla data dell'appuntamento fissato dal difensore per estrarre copia degli atti del relativo procedimento penale"*; premesso, inoltre, che la predetta disposizione è stata prorogata con le successive direttive che hanno regolato l'attività dell'Ufficio nella fase di emergenza, e risulta essere tuttora vigente; ritenuto che lo stato di emergenza, seppure ancora in essere e recentemente prorogato sino al 31 dicembre 2021, deve ritenersi sicuramente attenuato anche a seguito della campagna vaccinale, e delle progressive riaperture che hanno interessato tutti i settori della società economica e civile, compreso il comparto della giustizia; ritenuto che, come segnalato dal Sostituto Procuratore dott.ssa Flavia SALVATORE, la disposizione che fa scattare i termini previsti dall'articolo 415- bis, cpp alla data dell'appuntamento fissato dal difensore per estrarre copia degli atti del procedimento penale, estesa anche ai procedimenti con indagati sottoposti a misura personale, determina il concreto rischio di superare i termini di scadenza della misura stessa; ritenuto che la proposta di modifica avanzata dalla dott.ssa Flavia SALVATORE è stata discussa ed approvata da tutti i Magistrati dell'Ufficio nel corso della riunione plenaria svoltasi in data 20 settembre 2020;

DISPONE QUANTO SEGUE

1. I termini previsti dall'articolo 408, commi 3 e 3 bis, e dall'articolo 415- bis, comma 3, cpp, iniziano a decorrere dalla data dell'appuntamento fissato dal difensore per estrarre copia degli atti del relativo procedimento penale. Fatta eccezione per i procedimenti penali con indagati sottoposti a misura personale di qualsiasi tipo (cautelare, coercitiva, divieto di avvicinamento, etc.), per i quali i termini predetti decorrono dalla data dell'ultima notifica effettuata all'indagato o al suo difensore.
2. La presente disposizione è immediatamente operativa.

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Giuseppe D'AMICO

¹ Si veda nello specifico l'allegato 2- Riservato agli Avvocati.